STATUTO

DELL'

ACCADEMIA DI AGRICOLTURA

ARTI E COMMERCIO

VERONA

Premiato Stabilimento Tipografico Vicentini e Franchini

1870.

Titolo I.

Oggetto e composizione dell' Accademia, attribuzioni e doveri de' suoi membri.

Art. 1.

Quanto può giovare all'Agricoltura Arti e Commercio, specialmente nella Provincia Veronese, sì nella teorica per l'applicazione delle scienze fisiche, matematiche, chimiche, naturali ed economiche, come nella pratica per mezzo degli esperimenti, è oggetto degli studi accademici.

Art. 2.

L' Accademia si compone

A) di quaranta membri effettivi, abitanti in città.

B) di soci corrispondenti provinciali.

C) di soci temporari.

D) di soci onorari.

Art. 3.

I membri effettivi si adoperano all'incremento degli studi accademici colle osservazioni ed esperimenti, e cogli scritti e Memorie: nelle sedute deliberano sugli oggetti di interna amministrazione dell'Accademia, esercitandone soli i diversi uffici.

Art. 4.

I soci corrispondenti provinciali, prestano similmente la loro opera, occupandosi specialmente dello stato dell'Agricoltura, delle Arti e del Commercio nei luoghi da essi abitati, e soccorrendo delle loro relazioni gli Osservatori agrario-botanico, medico-veterinario, meteorologico e industriale, mettendosi con essi in particolare corrispondenza. Possono formar parte di Commissioni per nomina dell'Accademia.

Art. 5.

I Presidenti dei Comizi Agrari della Provincia, finchè restano in carica sono soci temporari.

Art. 6.

I soci onorari si scelgono fra li possidenti, commercianti, ed industriali principali e più benemeriti della Provincia, e fra le persone d'Italia, o fuori, che si sono distinte negli oggetti degli studi accademici.

Art. 7.

Il numero dei Soci delle categorie, *B* e *D* è indefinito.

Art. 8.

Tutti i membri e soci hanno diritto di intervenire alle sedute, e leggere i loro scritti. I soli membri effettivi hanno voto nelle deliberazioni relative.

Art. 9.

A meglio corrispondere allo scopo dell'Accademia secondo l'articolo 1.° si stabiliscono cinque Sezioni, lasciando libero ai membri effettivi di inscriversi in una o più Sezioni.

Sezione I. Agricoltura pratica.
» II. Arti, Commercio e Scienze economiche.
» III. Chimica e Medicina.
» IV. Scienze naturali.
» V. Fisica e Matematica applicata.

Art. 10.

Il membro effettivo che tramuta il suo domicilio dalla città in provincia od altrove, passa nel numero dei soci corrispondenti. — Sono eccettuati i membri effettivi che si allontanassero per pubblica rappresentanza della città.

Art. 11.

Il membro effettivo che manchi, senza giusti motivi, a sei sedute consecutive, e che non produca una Memoria ad ogni tre (3) anni, sarà tenuto per rinunciante.

La Reggenza lo cancella dal numero dei membri effettivi, e ne dà avviso all'Accademia nell'ultima tornata di settembre.

Da questo obbligo non sono esentuati i membri effettivi relatori delle osservazioni, nè quelli che si fossero prestati in Commissioni speciali, o in altri incarichi dell'Accademia.

Art. 12.

I soci corrispondenti provinciali che mancassero a sovvenire dei loro lumi le domande degli Osservatori o delle Commissioni, e che ad ogni tre anni non avessero presentata alcuna Memoria, decadono dalla qualità di soci corrispondenti.

Titolo II.

Cariche ed Uffici accademici, Stipendiati ed Inservienti.

Art. 13.

A dirigere le operazioni dell'Accademia, ed a rappresentarla dovunque occorra, si eleggono fra i membri effettivi

A) Un Presidente.

B) Quattro Assessori.

I cinque membri che compongono la Reggenza, sono tolti dalle singole Sezioni, per modo che ogni Sezione vi abbia il proprio rappresentante.

La Reggenza dura per un triennio, ed è assistita da un Depositario, e da un Segretario.

Art. 14.

Il Presidente, in unione agli altri membri della Reggenza, convoca, apre, presiede e chiude le sedute, sorveglia a termini dell'art. 45, il buon andamento dell'Accademia, ed assegna i lavori agli altri membri effettivi. È di sola sua spettanza sottoscrivere i Processi verbali delle sedute, e tutti i Rapporti colle pubbliche Autorità. Unitamente al Segretario firma i Diplomi.

Art. 15.

L'Assessore anziano di nomina a membro accademico, in assenza del Presidente ne funge le veci; e col Presidente e Segretario sottoscrive i mandati di pagamento.

Art. 16.

Il Depositario riceve i frutti dei capitali, gli affitti, ed ogni maniera di assegni di ragione accademica: ne conserva esatto conto, avvertendo la Reggenza se avvenga ritardo nelle rascossioni: supplisce ad ogni spesa dietro mandato sottoscritto come sopra, e verso ricevuta. Il Depositario ha speciale incarico della rinnovazione delle ipoteche.

I fondi eccedenti i bisogni correnti saranno depositati presso un pubblico Istituto di Credito a scelta della Reggenza.

Riceve alla fine di ogni anno il dono di Kilogrammi 12 di cera.

Art. 17.

Il Segretario coll'ajuto del Cancelliere (Art. 35) tiene i seguenti registri:

a) dei membri che intervengono alle sedute.

b) dei meriti di ciascun membro, sì per gli scritti presentati, che per Commissioni sostenute, e uffici adempiuti.

c) di tutte le conferenze e discussioni del Corpo accademico, compilando e leggendo i Processi verbali delle sedute.

d) di tutte le lettere e risposte, per le quali, come per gli Atti accademici, dovrà redigere esatto protocollo, conservando gli atti concernenti l'amministrazione accademica in apposito archivio, che resta sotto la sua immediata custodia; e dei quali atti dovrà accordare l'ispezione a qualunque membro effettivo desiderasse conoscerli. Le Memorie, gli scritti ed atti scientifici passano alla biblioteca per essere custoditi in particolare archivio.

e) generalmente, di tutti gli oggetti di proprietà dell'Accademia, dei quali conserverà e trasmetterà al suo successore l'inventario, tranne il museo a cui presiede uno special Direttore.

Art. 18.

È cura del Segretario che sieno regolarmente fatte ed esposte le tabelle di tutti i membri effettivi, e soci corrispondenti onorari e temporari, le tabelle delle iscrizioni dei membri effettivi alle singole Sezioni (Art. 9), e quella delle Memorie inedite inviate all'Accademia, per avervi riguardo nelle elezioni dei nuovi membri effettivi e soci corrispondenti.

Art. 19.

Il Segretario tien conto delle spese, scrivendo con ordine progressivo di data in proprio registro il numero dei mandati staccati e delle medaglie distribuite.

Il Segretario avrà l'obbligo di trovarsi nelle Sale accademiche un'ora per settimana, in quel giorno che verrà stabilito d'accordo colla Reggenza, e che sarà opportunamente notificato ai membri effettivi. Per la corrispondenza e prestazioni riceve l'annua indennità di Lire 500 (cinquecento).

Art. 20.

È obbligo in generale della Reggenza di vegliare alla osservanza degli statuti, alla conservazione ed amministrazione dei fondi, alla rinnovazione delle ipoteche, e di prendere cura dei diritti, e d'ogni cosa che all'Accademia appartenga.

Art. 21.

Sopra proposta di ciascuna Reggenza il Corpo accademico a maggioranza assoluta di suffragi elegge un'Avvocato per averne consiglio e sostegno delle proprie ragioni in giudizio.

Art. 22.

Un Membro effettivo viene pure eletto col titolo di Bibliotecario, ed incaricato in generale della conservazione ed incremento della Biblioteca, della custodia delle Memo-

rie e Scritti scientifici, e di altre mansioni che vengono determinate da apposito Regolamento. Riceve in fine di ciascun anno il donativo d Kilog. dodici (12) di cera.

Per l'aumento della Biblioteca l'Accademia destina annue lire 200 (duecento).

Art. 23.

L'Accademia nomina un membro effettivo col titolo di Osservatore agrario, il quale avrà l'ufficio di compilare le Osservazioni agrarie annuali per la Provincia, le quali dovranno essere prodotte nel marzo successivo a ciascun anno. L'Osservatore agrario riceve a titolo di premio ed indennità per le corrispondenze la somma di lire 200 (dugento).

Art. 24.

L'Accademia nomina pure fra i membri effettivi un Osservatore meteorologico cui commette le osservazioni meteorologiche cogli strumenti che essa gli fornisce, le quali dovranno essere da lui presentate entro il marzo successivo a ciascun anno. Riceve poscia a titolo di premio ed indennità lire duecento (200).

Art. 25.

Elegge similmente fra i membri effettivi un Osservatore medico-veterinario dandogli incarico della compilazione delle Osservazioni medico-veterinarie annuali per la Provincia, da presentarsi parimenti entro marzo successivo a ciascun anno. Riceve a titolo di premio ed indennità lire duecento (200).

Art. 26.

Eleggesi ancora un membro effettivo col titolo di Osservatore Industriale coll' incarico di compilare di triennio in triennio le Osservazioni Industriali per la Città e Provincia, che deve presentare nei primi tre mesi successivi al triennio, e poscia riceve pure a titolo di premio e di indennità lire 200 (duecento).

Atr. 27.

Quell' Osservatore che entro marzo, o tutto al più entro aprile non avesse presentato il suo scritto, si considera come rinunciante; e l' Accademia procederà a novella nomina.

Art. 28.

L' Accademia nomina il Direttore del Giornale agrario, al quale per titolo d' indennizzo per corrispondenza ed altro accorda l' annuo compenso di lire quattrocento (400).

Art. 29.

Viene pure eletto dall' Accademia un membro effettivo per fare pubbliche lezioni agrarie domenicali, al quale assegna annuali lire trecentosettantacinque (375).

Art. 30.

L' Accademia nomina ogni tre anni un Direttore dell' Orto agrario, finchè sussista, all' oggetto di esperimentare in esso la coltivazione di tutte quelle piante che pos-

sono interessare la nostra Provincia: di eseguire tutti quei saggi di novelli vegetali atti ad accrescere i nostri prodotti, ad utilizzare viemeglio i nostri terreni e rendere più proficui i capitali impiegati.

Esso è incaricato di redigere ogni anno un Rapporto sopra le esperienze intraprese ed i risultati ottenuti. L' Accademia gli accorda lire centocinquanta (150) di annuale correspettivo.

Art. 31.

Viene nominato anche un Direttore dell'Orto botanico il quale dovrà, per quanto lo consente la ristrettezza dello spazio, educare quelle piante che possibilmente rappresentino le classi linneane, e le principali famiglie del metodo naturale che crescono nel nostro territorio.

Ogni tre anni è obbligato a leggere un resoconto del suo operato, e di far conoscere se l' Orto venga frequentato dalla gioventù studiosa, al quale scopo fu esso fondato.

Per le sue prestazioni il Direttore riceve annue lire cento (100).

Art. 32.

Sì il Direttore dell' Orto agrario che dell' Orto botanico avrà il diritto di scegliersi fra i membri effettivi un Collaboratore che lo assista, e ne faccia le veci in caso di assenza.

Rimane ad essi ingiunto di annunciare al Corpo accademico quelli fra i loro colleghi che gentilmente si saranno prestati al loro invito.

Art. 33.

Viene pure eletto un membro effettivo col titolo di Direttore del Museo, al quale è affidata la custodia, direzione, ed incremento del museo accademico, il quale darà relazione dell' operato dopo ogni triennio. Esso dovrà tenere a disposizione dei membri effettivi i Cataloghi di tutti gli oggetti naturali ivi raccolti, affinchè possano esaminare quegli esemplari che servono ai loro studi. Riceve per ciascun anno il donativo di Kilog. 12 (dodici) di cera.

Art. 34.

Sopra proposta della Reggenza che dovrà farsi nella prima tornata della sua elezione, l' Accademia a maggioranza assoluta di suffragi nomina un Cancelliere, un Bidello, ed un Custode, che ricevono stipendi annuali, e possono essere riconfermati, di triennio in triennio.

Art. 35.

Il Cancelliere dipende direttamente dalla Reggenza e dal Segretario. Trascrive e legge nelle sedute gli atti che si riferiscono alla gestione accademica, scrive e conserva in regola i registri dei quali all'Art. 17.

Ogni giorno non festivo dalle dodici alle una pomeridiane dee trovarsi nelle sale accademiche a disposizione dei membri che bramassero giovarsi della biblioteca e del museo.

Comunica a chi spetta le commissioni rilasciategli in iscritto dai membri effettivi: rimette al più presto ad essi i libri richiesti, ritirandone ricevuta, e gli avvisa del gior-

no ed ora nella quale il Direttore del museo si troverà nelle sale accademiche. In caso di assenza, permessa dal Presidente o dal Segretario, dovrà sostituire a suo carico una persona accetta.

È rimunerato dell'annuo stipendio di lire trecento-sessanta (360).

Art. 36.

Il Bidello ha obbligo di diramare ai membri e soci le schede d'invito alle tornate accademiche e le carte d'ogni maniera. È tenuto di avvisare il Segretario ove ciò facendo trovasse alcun membro assente od ammalato.

Nei giorni di seduta accademica deve trovarsi nell'anticamera un'ora prima dell'adunanza per i vari servigi che vi abbisognano. In caso di lontananza, consentita dal Presidente o dal Segretario, dee sostituire a sue spese altra persona bene visa alla Reggenza. È ricompensato coll'annuo stipendio di lire duecento dieci (210).

Art. 37.

Il Custode tiene le chiavi delle sale, ed ha cura della loro nettezza e della conservazione dei mobili, prestandosi ad ogni servigio che la Reggenza gli richiegga. Se, previo permesso del Presidente o Segretario, si allontani, deve farsi sostituire da persona bene visa alla Reggenza. Gode dell'alloggio gratuito, e del salario annuo di lire sessanta (60).

Art. 38.

In seguito a proposta della Reggenza potranno tali stipendiati essere licenziati anche prima che spiri il trien-

nio della loro nomina o della loro conferma, colla approvazione a maggioranza assoluta del Corpo accademico. — Fino a questa decisione che dovrà farsi nella prossima seduta, potranno essere dalla stessa Reggenza sospesi dalle loro incombenze.

Art. 39.

L' Accademia paga inoltre a titolo di salario al Giardiniere dell' Orto botanico lire quattrocento (400) in 12 rate mensili anticipate, oltre l'alloggio gratuito. Il Giardiniere dipende immediatamente dal Direttore dell' Orto botanico, sopra proposta del quale potrà dalla Reggenza essere allontanato dal servigio; ma coll'approvazione del Corpo accademico, a maggioranza assoluta di suffragi.

Titolo III.

Riunioni accademiche, Nomine, Deliberazioni in generale.

Art. 40.

L'Accademia si radunerà ad ogni mese in ordinaria seduta, possibilmente il primo giovedì di ciascun mese, ed inoltre ogni volta che la Reggenza stimerà opportuno, o che ne sarà fatta domanda in iscritto da tre membri effettivi, per la lettura delle Memorie, e per trattare di oggetti relativi alla gestione accademica. Si eccettuano le

vacanze, che sono comprese fra il 15 di settembre ed il 15 di novembre.

La seduta sarà sempre legale qualunque sia il numero dei membri effettivi intervenuti, salvi i casi pei quali è diversamente disposto dagli articoli 87 e 89 di questo Statuto.

Si radunerà in seduta straordinaria in occasione della lettura degli elogi che venissero decretati ai membri defunti (Art. 86), o di qualche Memoria di grande importanza (Art. 47), ovvero della lettura dell' operato dall' Accademia nel triennio scorso.

In quest' ultimo caso, nella prima tornata di gennaio di ogni terzo anno, il Segretario della cessata Reggenza riassumerà le Memorie lette nell' Accademia: indicherà quelle che furono premiate con medaglie, o con onorevoli menzioni: non trascurerà di dare una breve biografia dei membri defunti: proclamerà i membri effettivi già eletti a sostituirli: farà un cenno delle escursioni eseguite dai membri effettivi nelle varie località della Provincia in relazione ai propri studi: esporrà il programma accademico, ed i risultati ottenuti: finalmente porrà in luce la parte presa dall' Accademia nel favorire l' Agricoltura, l' Industria ed il Commercio nel Veronese.

Art. 41.

Sei giorni prima di ogni seduta ordinaria, eccetto i casi d' urgenza, saranno ai membri effettivi distribuiti i viglietti d' invito, nei quali saranno indicati gli oggetti da trattarsi. — L' identico avviso sarà stampato sopra i periodici di città, quando l' adunanza abbia luogo per lettura di Memorie.

Alle sedute straordinarie s'inviteranno pure 10 giorni prima con appositi viglietti a stampa, le Autorità locali, i Corpi insegnanti dei pubblici Istituti, nonchè i dotti e le persone ragguardevoli d'ambo i sessi.

Art. 42.

Alla pertrattazione degli affari di pura amministrazione non possono intervenire che i membri effettivi.

Art. 43.

Alla lettura delle Memorie è libero l'accesso alle sale accademiche a chiunque lo desideri. L'intervenuto, che non sia membro o socio accademico, non potrà prender parte alcuna alla discussione.

Art. 44.

Ad ogni seduta il Segretario apre un protocollo, e vi iscrive il nome dei membri effettivi intervenuti.

Il Presidente firma l'atto innanzi di aprire la seduta. A titolo di presenza il membro effettivo riceve Kilog. 2 di cera compimento da tavolino per ogni sei assistenze dal principio alla fine.

I membri effettivi ritardanti ne sono esclusi.

Art. 45.

Le sedute ordinarie si aprono colla lettura fatta dal Segretario del Processo verbale, alquanto esteso, della seduta anteriore: si passa quindi alla lettura delle Memorie

o dei Rapporti scientifici; oppure l'Accademia si occupa esclusivamente di affari di interna amministrazione. Dopo di che il Presidente dichiara terminata la seduta.

Il Processo verbale si stampa nel Giornale agrario, e si riproduce sopra un giornale cittadino.

Art. 46.

Tutte le opere donate all'Accademia saranno registrate senza essere annunciate, in apposito libro, che rimarrà sempre sopra il tavolo della Presidenza. Il Cancelliere scriverà in esso il giorno della presentazione, l'autore, il titolo, l'anno ed il luogo dove l'opera fu edita.

Di mano in mano che arrivano all'Accademia, la Reggenza sceglierà le Memorie o stampati che più interessano i nostri studi, e li distribuirà ai membri delle Sezioni relative pregandoli di riferire sul merito di tali Memorie.

Art. 47.

Le Memorie o scritti dei membri saranno letti coll'ordine della loro presentazione, eccettuati alcuni casi pressanti che la Reggenza dovrà riconoscere, e della qual cosa sarà poi fatto cenno, e resa ragione nel Processo verbale.

Art. 48.

Quando un membro o socio avrà dettato uno scritto di molto rilievo, e nello scopo diretto degli studi accademici, e desideri di leggerlo in pubblica seduta straordinaria, deve chiederne l'assenso alla Reggenza, la quale riconosciuta l'importanza dello scritto, gli indicherà il giorno destinato alla lettura.

Questo scritto, se sia dettato da un membro effettivo o socio corrispondente, può concorrere cogli altri al premio annuale.

Art. 49.

Nella terz'ultima seduta di ciascun anno, il Presidente dichiarerà il numero ed il nome dei membri effettivi che cessarono di appartenere all'Accademia, invitando i membri effettivi a proporre i candidati idonei a surrogarli.

Quelli che intendono di proporli, consegneranno nell'adunanza prossima le loro proposte in iscritto, e da essi firmate, indicando i titoli e i motivi per li quali avvisano che meritino di essere aggregati al Corpo accademico.

Lette nella susseguente tornata le proposte, e stridati tutti li nomi, nell'ultima adunanza dell'anno si sottometteranno a votazione per schede segrete, e rimarranno eletti quelli che avranno ottenuta la maggioranza dei suffragi assoluta e relativa.

La nomina dei soci corrispondenti ed onorari si farà nella stessa seduta, sotto le stesse discipline.

Art. 50.

La nomina della Reggenza, degli Uffici interni, Commissioni ecc. sarà messa all'ordine del giorno dell'ultima seduta di ciascun triennio; e seguirà a maggioranza pure assoluta e relativa di suffragi.

Si procederà prima alla nomina del Presidente; e quindi a quella degli Assessori, nominando con ordine successivo un Assessore per ogni Sezione, esclusa quella a cui appartiene il Presidente.

Art. 51.

In qualsiasi nomina, se due o più nomi avessero riportato in pari numero la maggioranza assoluta di suffragi, si procederà fra loro al ballottaggio. Se anche nel ballottaggio si conservasse la parità dei voti, si differirà la decisione alla prossima successiva seduta.

Lo stesso si osserverà nel caso che una proposta avesse ottenuto parità di suffragi in una prima e seconda votazione.

Art. 52.

Tutti li altri affari, incarichi, Commissioni ecc. accademici, si stridano in una seduta e si deliberano nella successiva a pluralità assoluta e relativa di voti, restandone nel frattempo esposte le proposizioni sopra una tabella nelle sale accademiche acciò ogni membro possa prenderne esatta cognizione.

Art. 53.

È assolutamente vietato ogni voto per acclamazione tanto di Memorie lette, quanto per approvazione di nuovi membri e soci, o per qualunque partito.

Art. 54.

Di regola la votazione si farà per alzata e seduta. Sopra domanda di due membri la votazione si farà o per voti segreti o per appello nominale.

Trattandosi di persona, il voto si darà sempre a schede segrete.

Art. 55.

Le norme fin qui esposte sul modo di votazione valgono anche per le deliberazioni interne della Reggenza, con questo che per la loro validità sarà necessaria la presenza di almeno tre de' suoi membri.

Titolo IV.

Premiazioni.

Art. 56.

L'Accademia accorda ogni anno, se vi è merito, tre medaglie d'oro del valore di lire settantacinque (75) e tre medaglie d'argento del valore di lire dieci (10) a sei Memorie dei membri effettivi e Soci corrispondenti presentate o lette nelle tornate accademiche dell'anno antecedente.

Art. 57.

È proposto altresì ad ogni triennio il premio di una medaglia d'oro del valore intrinseco di lire trecento (300) a chi avrà pienamente adempito al Programma di un quesito che si pubblica a stampa come all'Art. 63.

Art. 58.

In occasione delle Esposizioni triennali si dispensano ancora se vi sia merito, tre medaglie d'oro del valore di

lire settantacinque (75), e sei medaglie d'argento del valore di lire dieci (10) per ciascheduna, alle più pregiate produzioni di Agricoltura ed Orticoltura, ed alle invenzioni e miglioramenti in oggetti d' Arti e di Industria.

Art. 59.

Può in ogni tempo l'Accademia compartire un premio straordinario di una medaglia d'oro del valore intrinseco di lire trecento (300) a chi presenti il manoscritto di una propria opera o trattato sopra argomento che sia nello scopo essenziale e diretto degli studi Accademici (Art. 1); il quale per l'importanza del soggetto, per la pertrattazione e per l'entità dei suoi meriti sia giudicato degno di tale onorificenza. — Essa potrà altresì essere conferita in ogni tempo a quel Veronese della città o del territorio, che presenti un ritrovamento di grande e generale vantaggio.

Art. 60.

Sopra ciascuna medaglia, che l'Accademia dispensa in premio, sarà inciso il nome della persona premiata, l'anno in cui fu concessa, ed un cenno della cosa premiata.

Titolo V.

Scritti ed Atti accademici.

Art. 61.

Tutte le Memorie e scritti presentati all' Accademia dai membri e soci saranno registrati colla data e secondo

l'ordine della presentazione, e segnati di numero progressivo in una tabella, che sarà sempre esposta, per far conoscere anticipatamente le Memorie che hanno diritto di precedenza nella lettura, e di concorrere alle annuali premiazioni. (Art. 56).

Art. 62.

Hanno diritto di concorrere ai premi annuali delle Medaglie tutte le Memorie e scritti prodotti da membri effettivi e Soci corrispondenti, restandone esclusi soltanto:

a) Tutti gli scritti fatti pubblici colla stampa, eccettuato il caso portato dall'Art. (63).

b) Quelli presentati ad altri Corpi scientifici; le Osservazioni agrarie, meteorologiche, medico-veterinarie e industriali, gli elogi dei membri defunti, i Rapporti dei relatori, e quelli sugli orti e sul museo, e i Rapporti collettivi delle Commissioni, che però possono conseguire l'onore della stampa negli Atti Accademici.

Art. 63.

Ogni Memoria o scritto letto nelle adunanze, o soltanto presentato per essere di troppa mole, sarà prontamente assoggettato all'esame di una speciale Commissione, la quale giudicherà se sia da pubblicarsi colla stampa immediata in un fascicolo, che farà parte del volume degli Atti, senza pregiudizio della premiazione, la quale spetta ai soli giudici nominati in fine dell'anno.

a) La nomina dei giudici non sarà giammai demandata alla Presidenza od alla Reggenza, essendo di esclusivo diritto dei membri effettivi. — A tal fine ciascuno dei

qua

membri effettivi presente alla seduta, scrive sopra una scheda i nomi di tre membri effettivi. Queste schede vengono spogliate in segreto dal Presidente assistito da due Assessori, e restano nominati i tre membri che abbiano riportato maggior numero di voti. La nomina dei membri componenti la Commissione viene consegnata dal Presidente al Segretario, il quale ha l'incarico di darne tosto partecipazione ai membri eletti, trasmettendo lo scritto al membro anziano di nomina nell'Accademia.

b) Se taluno dei membri non potesse adempiere l'ufcio demandatogli, dovrà sollecitamente darne avviso al Presidente, il quale provvederà colla sostituzione del membro che avrà ottenuto sulle schede il maggior numero di voci dopo i tre primi. Se nessun altro restasse, il Corpo accademico procederà alla sostituzione con nuova nomina.

(*c* Il membro effettivo più anziano di nomina nell' Accademia è di diritto il Presidente della Commissione. Egli dovrà prontamente concertarsi cogli altri membri della Commissione stessa per proferire il giudizio nel termine più breve, che in ogni caso non potrà sorpassare giorni 20. La Commissione escluderà quelle Memorie, il soggetto delle quali non fosse nello scopo diretto degli studi accademici, e non presentasse un merito reale, o una riconosciuta utilità.

d) Il giudizio sarà esteso in iscritto, sarà dalla Commissione suggellato e consegnato al Segretario, il quale lo passerà tosto al Presidente. Quando la Commissione abbia giudicato una Memoria meritevole di stampa, il Presidente ne fa dare avviso all' autore, e la stampa si farà al più presto possibile, secondo la data della lettura della Memoria stessa.

e) La stampa di una Memoria potrà essere condizionata a qualche modificazione od aggiunta da farsi alla

Memoria stessa. In tal caso il Presidente dà avviso all' autore, e quando questi vi accondiscenda, e dopo che abbia eseguita la modificazione, o l'aggiunta imposta (che dovrà essere riconosciuta dal Presidente della stessa Commissione) si procederà tosto alla stampa.

f) Del giudizio della Commissione si dà partecipazione al Corpo accademico, nella prossima successiva adunanza, ed il giudizio viene conservato nell'Archivio accademico.

g) Nella prima adunanza, dopo le ferie autunnali, si eleggeranno 5 membri effettivi i quali saranno chiamati a giudicare quali delle Memorie stampate, o meno, abbiano un merito prevalente per ottenere il premio della medaglia d' oro o d' argento.

Dovranno presentare all' Accademia il loro voto al più tardi nell' ultima tornata di dicembre.

Per comporre la Commissione, saranno nominati a schede segrete due membri effettivi, per ciascuna delle cinque Sezioni, escluso il Presidente, il Segretario, e tutti gli autori delle memorie presentate.

Ciò fatto, si procederà ad una nuova votazione a schede segrete sui 10 membri eletti, e li 5 che riporteranno maggior numero di voti, fungeranno da giudici; restando gli altri cinque di riserva, e in caso d' impedimento dell' uno o dell' altro dei giudici, subentreranno in ordine dei voti riportati.

Nessun giudice potrà ritenere gli scritti oltre ad 8 giorni, passati i quali dovrà rimetterli al Segretario, il quale in caso di ritardo, si affretterà a richiamarli.

h) Ritornati da tutti e cinque i giudici gli scritti al Segretario, questi avrà cura d' invitarli ad una sessione, nel giorno, ora e luogo da stabilirsi cogli scambievoli riguardi, ed alla quale solo essi giudici interverranno.

i) Ciascuno dei giudici offre in iscritto la proposta per le memorie da esso reputate degne dell' onore della medaglia d'oro o d'argento. Sopra queste sole proposte si aprirà la discussione, finita la quale gli scritti ammessi alla premiazione saranno posti allo scrutinio, e verrà giudicato inappellabilmente sopra gli stessi a maggioranza assoluta di suffragi. Il giudizio di ciascuna Memoria sarà scritto nella stessa sessione, in cui sarà discussa.

Questo giudizio sottoscritto da tutti e cinque i giudici, si trasmette suggellato al Segretario, che tale lo consegna nella prima tornata accademica al Presidente. Questi lo apre e lo legge pubblicamente, indi lo fa inserire nel Processo verbale, vi dà esecuzione, e lo passa all' Archivio.

l) L'autore di una Memoria che non avesse ottenuto l'onore della stampa, potrà, in luogo di premiazione della medaglia, dietro proposta dei giudici, riportare lettera ed attestazione di encomio, e di incoraggiamento.

m) Il premio straordinario di cui all' Art. 59, non potrà essere accordato che col favore di 4 voti; lo che dovrà essere esposto dai giudici nella loro relazione. Debbe poscia questo giudizio essere approvato a pluralità di voti dal Corpo accademico.

Art. 64.

Per il premio triennale hanno luogo le seguenti discipline.

a) Nell' ultimo anno del triennio ogni membro effettivo e socio corrispondente è invitato dalla Reggenza a proporre un programma per una Memoria in lingua italiana, di argomento che sia nello scopo diretto degli studi accademici, alla soluzione del quale saranno invitati tutti i dotti d' Italia.

b) L'Accademia a maggioranza assoluta di voti elegge fra i membri effettivi cinque Censori, i quali fanno esame e rapporto dei programmi proposti, accennando i degni di preferenza.

c) Sul rapporto dei cinque Censori il Corpo accademico determina a maggioranza di voti la scelta del programma da pubblicarsi prima del termine del triennio di ciascuna Reggenza. Per la soluzione si assegna tutto il triennio successivo. Si indica sul programma stesso il valore del premio, e si avvertono i concorrenti d'inviare i loro scritti anonimi con un motto di convenzione al Segretario che ne rilascierà ricevuta, ed al quale manderanno insieme in viglietto sigillato il proprio nome e cognome e luogo di abitazione: fuori del viglietto sarà soprascritto il motto apposto alla Memoria.

I concorrenti che si dessero a conoscere, come che sia, sono esclusi dal concorso. Se tra i giudici fosse stato scelto alcuno degli autori, egli dovrà restituire gli scritti ricevuti, ed il Presidente gli sostituirà uno dei supplenti.

d) Il Segretario, giunte in sua mano le soluzioni del quesito, le consegnerà al Presidente, il quale inviterà sollecitamente gli Accademici alla scelta dei giudici come per le annue premiazioni (Art. 62). Questi nell'esame e nel voto terranno lo stesso modo, e nel caso di giudizio favorevole, converrà che in esso si dichiari aver concorso nel medesimo almeno 4 suffragi. — Premiata una Memoria, si apre innanzi al Corpo accademico il viglietto col motto corrispondente e si pubblica il nome dell'autore, gli altri viglietti per cura del Presidente vengono tutti distrutti.

e) Dove alcune poco importanti aggiunte, ed assai piccoli perfezionamenti bastassero per avviso dei giudici a rendere la Memoria degna dell'approvazione e del premio

accademico, l' Autore potrà ancora ottenerlo. In questo caso converrà che quattro fra i giudici riconoscano in generale nello scritto il bisogno di sole piccole modificazioni, e che a maggioranza di suffragi queste sieno determinate e specificate nel giudizio. Allora il Presidente chiama a sè l'autore, e gli propone in copia, senza il nome dei giudici, le anzidette modificazioni, le quali se egli accetti e prometta di fare, il suo nome è pubblicato. — Quando le abbia eseguite, come sarà riconosciuto dalla Reggenza, gli verrà consegnata la medaglia.

f) Se due Memorie fossero ritenute dai giudici di pressochè eguale valore, alla più meritevole si concederà la stampa e la medaglia d'oro, di lire 300; e si ricompenserà l'altra con una menzione onorevole e con medaglia d'oro di lire 150.

g) Se alcuna Memoria non fosse meritevole del premio triennale, questo col quesito corrispondente potrà essere nuovamente pubblicato, anche per un secondo o terzo triennio insieme agli altri programmi, per proposizione della Reggenza, e con approvazione del Corpo accademico.

h) La Memoria triennale onorata di premio, come pure quella di cui all' Art. 59, verrà pubblicata negli Atti accademici; l'autore dell' una e dell' altra ne riceverà in dono ottanta esemplari (80).

i) La proprietà delle Memorie rimarrà sempre dell'autore giusta le vigenti leggi, salvo all'Accademia il diritto della stampa nei proprj Atti, secondo il presente statuto.

l) Tutte le Memorie prodotte all' Accademia per qualsiasi motivo, siano onorate di premio o meno, non potranno mai essere restituite ai loro autori, ma dovranno custo-

dirsi nell' archivio accademico, salvo agli autori il diritto di farne estrarre copia a loro spesa. La loro custodia incomberà al Bibliotecario.

Art. 65.

L'Accademia pubblica ogni anno un volume contenente le Memorie dei membri effettivi e Soci corrispondenti, temporari ed onorari, lette nell'anno ed approvate per la stampa dalle singole Commissioni, gli elogi, le Osservazioni, ecc. — La pubblicazione del volume si farà in due fascicoli che usciranno di semestre in semestre. Nel secondo sarà contenuto l' indice generale e l'elenco dei membri e soci (Art. 2).

Art. 66.

Per l'esecuzione della stampa la Reggenza stipula regolare contratto con quel tipografo che avrà offerto condizioni più moderate.

Per la correzione della stampa dovranno prestarsi i rispettivi autori, ed in loro assenza il Segretario.

Art. 67.

A ciascun membro effettivo e socio corrispondente sarà consegnata una copia del volume degli Atti, ed ogni autore delle Memorie annuali in esso pubblicate, riceverà cinquanta (50) copie delle proprie Memorie. Si spedirà una copia del volume degli Atti a ciascun Corpo accademico col quale si tiene corrispondenza di studi.

Art. 68.

Nel Giornale agrario di Verona, e sopra un periodico cittadino, si stamperanno gli estratti dei Processi verbali delle sedute accademiche, ed insieme a questi dei brevi trassunti delle Memorie lette, indicando i nomi degli autori. Si pubblicheranno inoltre le nomine dei nuovi membri, e soci, gli scritti e le invenzioni premiate, e i doni ricevuti.

Art. 69.

Sopra il Giornale agrario, e sopra altri periodici della città, si pubblicherà il Programma triennale, e l'altro per l'Esposizione agricolo-industriale, inserendoveli per 3 volte.

Titolo VI.

Esposizioni Agricolo-Industriali.

Art. 70.

Ad ogni triennio avrà luogo in Verona una Esposizione di oggetti di Agricoltura, Industria ed Arti, alla quale saranno invitati con apposito avviso e programma a stampa tutti i Soci dei Comizii Agrari, gli Agricoltori, Industriali ed Artieri della Città e Provincia di Verona.

Art. 71.

Sarà cura della Reggenza Accademica di prendere coi Presidenti dei Comizi Agrari i necessari concerti per il

luogo il tempo e la durata dell'Esposizione, per il collocamento degli oggetti, e per le spese relative.

Art. 72.

Verificandosi il caso attendibilissimo della Esposizione promiscua, due, dei cinque giudici deputati alla aggiudicazione dei premi in materia di Agricoltura e di Economia Rurale, saranno nominati dall' Accademia, e questi pronuncieranno il loro giudizio collegialmente insieme ad altri tre nominati dai Comizi Agrari. — L' aggiudicazione dei premi a tutte le altre Industrie ed Arti, eccettuati istrumenti e macchine appartenenti all' Agricoltura ed Economia Rurale, per le quali sarà giudicato come sopra, seguirà esclusivamente per parte dei giudici eletti dall' Accademia a norma del proprio statuto.

Art. 73.

Per l' aggiudicazione dei premi triennali agli inventori Veronesi, o miglioratori di utili artifici, alla Esposizione Agricolo-Industriale sono nominati dal Corpo 5 membri effettivi, uno per ciascuna sezione. Questi giudici, ai quali si consente di ascoltare anche il parere di Periti, entro 15 giorni radunati insieme risolvono 1. a maggioranza di 4 suffragi quali sieno gli oggetti degni di premio, 2. a pluralità relativa qual premio debba assegnarsi a ciascuno. — Espongono in iscritto il loro giudizio. —

I due giudici deputati all'assegnazione dei premi di Agricoltura in concorso coi tre deputati dei Comizi-Agrari dovranno nominarsi separatamente coi soliti modi, ma potranno anche scegliersi fra i 5 eletti per l' aggiudicazione dei premi all'Industria ed alle Arti.

Art. 74.

Il Presidente dell'Accademia, ed i Presidenti dei Comizi agrari nomineranno d'accordo l'oratore per il discorso d'inaugurazione; ed il Presidente dell'Accademia pronuncierà il discorso alla chiusa dell'Esposizione. Il Segretario, o chi ne fungerà le veci nel Comitato speciale istituito al buon andamento della stessa, leggerà i nomi dei premiati, e di quelli che ottennero menzioni onorevoli — Nella stessa occasione si dispenseranno dal Presidente le medaglie col relativo diploma.

Art. 75.

Qualora per qualsiasi caso, non concorressero i Comizi Agrari all'Esposizione triennale Agricola, l'Accademia aprirà da sè sola, compatibilmente colle proprie forze, l'Esposizione Agricolo - Industriale, procedendo in ogni occasione a norma del proprio statuto.

Titolo VII.

Relazioni dell'Accademia coi Comizi Agrari.

Art. 76.

Il principale intendimento dell'Accademia e dei Comizi Agrari essendo il medesimo, di promuovere cioè il benessere degli Agricoltori; essa non tralascierà di usare a vantaggio loro di tutti quei mezzi che sono a sua dispo-

sizione per favorirne il progresso — Perciò apre le colonne del Giornale agrario di Verona per ricevere il frutto dei loro studi, e delle loro osservazioni: concede l'adito ai propri Orti per eseguire alcuni esperimenti, dandone prima avviso al Direttore di essi: concorre alle loro Esposizioni: si unisce ai loro soci per esaminare da vicino lo stato delle varie culture Veronesi, gli istromenti e macchine introdottivi, premiando assieme ai Comizi i più attivi ed intelligenti Agricoltori, incoraggiandoli a ben proseguire col migliorare i loro fondi; e da ultimo stringe sempre più i vincoli di unione fra l'una e gli altri accogliendo fra i suoi soci i Presidenti dei detti Comizi (Art. 5).

Art. 77.

Ad ogni anno l'Accademia elegge a schede segrete, tre membri effettivi, per visitare l'uno o l'altro dei Distretti della Provincia, invitando per tempo il Comizio ivi residente a prestarsi di conserva. Ogni anno sarà visitato un nuovo Distretto, alternando possibilmente il monte e il piano. La escursione non potrà durare più di 10 giorni. Compiuta che sia, i membri eletti faranno un'esatto rapporto all'Accademia della condizione agricola delle località percorse, e dei mezzi adoperati o suggeriti per renderle più prospere e feconde. Questo Rapporto sarà pubblicato nel Giornale agrario, e negli Atti dell'Accademia.

L'Accademia rimborserà ai 3 membri componenti la Commissione le spese incontrate.

La Commissione è autorizzata ad invitare quelli che stimasse fra i principali soci onorari possidenti, a prender parte, in persona o per mezzo di un loro procuratore, a tale agraria escursione.

Titolo VIII.

Amministrazione e Funzioni accademiche.

Art. 78.

Alla prima seduta di novembre d'ogni anno si eleggeranno a maggioranza assoluta di voti fra i membri effettivi, due Revisori dei conti, i quali entro il successivo gennajo faranno un dettagliato rapporto al Corpo accademico dell'amministrazione, indicando lo stato attivo dell'Accademia, le passività incontrate, e le rimanenze attive, aggiungendo quelle osservazioni che crederanno opportune. La Reggenza dovrà loro somministrare oltre il resoconto, tutti quei documenti e lumi che le chiedessero.

Il loro Rapporto, ricevuta l'approvazione dell'Accademia, sarà stampato, e distribuito a tutti i membri effettivi. — S'intende per sè che i membri della Reggenza non potranno votare sull'approvazione del loro resoconto.

Art. 79.

Innanzi la prima seduta del nuovo triennio, la Reggenza dell'antecedente passa a quella che le sottentra i fondi e le cose tutte che appartengono all'amministrazione accademica; ed al nuovo Depositario è fatta consegna di quanto gli spetta.

Art. 80.

La Reggenza nel febbrajo di ogni anno presenterà il preventivo delle spese, per l'approvazione del Corpo accademico.

Art. 81.

Sarà inscritto nel Preventivo un fondo di riserva di annue lire duecento (200) a disposizione della Reggenza per le spese non prevedute. Oltre questa somma, nulla potrà essere speso dalla Reggenza, senza averne prima ottenuto l' assenso dal Corpo accademico.

Art. 82.

Ove convenga investire un capitale dell' Accademia, la Reggenza procurerà una cauta investita, e dietro parere dell' Avv. accademico la discute e mette a voti nel suo consiglio. Quando a maggioranza assoluta di voti l' investita è accettata, stipula il legale contratto che s' intende così approvato dal Corpo accademico, cui poscia lo manifesta.

Art. 83.

Nelle sedute pubbliche, ed in generale in tutte le solennità accademiche, quali sono le Esposizioni, e così pure nelle Corrispondenze colle Autorità, Corpi scientifici, Illustri personaggi ecc. il Presidente e gli altri membri della Reggenza costituiscono la legittima rappresentanza dell' Accademia.

Art. 84.

Accadendo la morte di un membro effettivo, gli si presterà l'onore funebre dell' accompagnamento. Se sarà il Presidente, tutto il Corpo accademico seguirà il feretro. In ogni altro caso, lo accompagnerà una deputa-

zione di otto membri effettivi ultimi nominati, restando libero di intervenirvi a tutti, che a tale scopo saranno invitati.

Art. 85.

Nella tornata che segue la tumulazione del membro effettivo, il Segretario ne legge i meriti verso l'Accademia.

Se questi sieno tali da porgere materia a pubblico elogio, l'Accademia dietro proposizione di un membro effettivo lo decreta a pluralità di due terzi di voti degli intervenuti, nominando, raccolte le schede secondo l'usanza, a maggioranza di suffragi, il membro effettivo che dovrà tesserlo. Dopo eseguito l'incarico, a compiere il quale se gli assegna lo spazio di un anno, riceverà il dono di una medaglia d'oro di lire centocinquanta (150), sempre colla condizione espressa all' art. 27. Se poi il membro trapassato avesse acquistato una singolare celebrità per tutta Italia, gli si innalzerà nelle sale accademiche un busto in marmo con iscrizione che ne esponga il valore e sapere.

La proposta dovrà ottenere due terzi dei voti dei membri effettivi presenti, ed allora si nominerà una Commissione di tre membri effettivi per l'esecuzione del decreto accademico.

Titolo IX.

Vendite, permute, donazioni, o cessioni di oggetti dell' Accademia.

Art. 86.

Ogni proposta di vendita, permuta, donazione, o cessione per qualsiasi titolo di uno o più oggetti di proprietà dell'Accademia, per essere approvata, dovrà riportare 2/3 dei voti dei membri effettivi presenti. Per la validità di simili votazioni occorre che il numero dei membri effettivi presenti superi la metà di quello dell'intiero Corpo accademico, secondo il disposto dell'articolo 89 del presente Statuto.

Titolo X.

Disposizioni Generali.

Art. 87.

In tutte le Commissioni accademiche, Censure, Giudizi, ecc. — il membro effettivo più anziano di nomina accademica vi fa le parti di Presidente, e da esso vengono date le opportune disposizioni per l'esecuzione delle incombenze affidate alla Commissione. Il membro di nomina

più recente, vi fa le veci di Segretario, tiene il protocollo della seduta, ed è di regola il relatore, salvo a concertarsi altrimenti tra i membri della Commissione.

Art. 88.

La Reggenza non potrà commettere ad altri di rappresentare il Corpo accademico; ma dove in peculiari occorrenze tornasse utile e decoroso all' Accademia di farsi rappresentare da una speciale Commissione, questa dovrà essere eletta fra i membri effettivi coi soliti metodi.

Nel caso in cui torni vantaggioso ed onorevole all'Accademia una rappresentanza presso Corpi scientifici o congressi di dotti stranieri, questa potrà essere affidata ad uno o più membri, o soci corrispondenti, od onorari, sempre dietro proposta della Reggenza, e coll'approvazione del Corpo accademico.

Art. 89.

Qualunque regola o disciplina accademica non compresa nel presente statuto, non avrà più valore. Se col tempo fosse trovata necessità di qualche aggiunta o mutazione a questo statuto, converrà che stridata la parte in una sessione, abbia ottenuto in un' altra una maggioranza di 2/3 dei suffragi dei membri effettivi presenti, purchè il loro numero, sia superiore alla metà dell'intero Corpo accademico. Nel caso di seconda convocazione per mancanza di numero, basterà la presenza di 15 (quindici) membri effettivi con due terzi di suffragi per la validità delle deliberazioni.

Art. 90.

Ad ogni membro effettivo e socio corrispondente è consegnata una copia di questo statuto.

Art. 91.

Tutte le riforme ed aggiunte che in appresso potessero esser fatte a questo statuto saranno scritte in una tabella, della quale al terminare di ogni anno sarà data una copia a stampa a ciascun membro effettivo, e socio corrispondente.

Titolo XI.

Disposizione transitoria.

Art. 92.

Il presente Statuto comincierà ad aver vigore col primo gennajo 1871, in base a deliberazione del Corpo Accademico del 21 luglio 1870, continuando l'attuale Reggenza e le altre cariche a funzionare fino al termine del triennio di loro elezione.